CIRCOLARE INFORMATIVA

Prot. DC2026LMM007 **Milano**, 23-10-2026

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi PRS
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO: Circolare informativa DC N° 44/2026 – Disposizioni in merito alla transizione e all'avvio dell'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17024 degli Organismi di Certificazione a fronte della norma UNI 12027:2026

Premessa

Il 24 settembre 2026 è entrata a far parte del corpo normativo nazionale la norma UNI 12027:2026 "Attività professionali non regolamentate – Analisti e Ispettori che effettuano controlli lungo la filiera dei rifiuti di imballaggi in plastica – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità", che sostituisce la UNI/PdR 46:2018. La norma è stata elaborata a partire dall'esperienza maturata nell'applicazione della precedente Prassi di Riferimento.

La UNI 12027:2026 definisce i requisiti relativi all'attività professionale dell'Analista nella filiera dei rifiuti di imballaggi in plastica e dell'Ispettrice/Ispettore nella filiera dei rifiuti di imballaggi in plastica, che svolgono rispettivamente attività di analisi merceologica sui rifiuti di imballaggi in plastica e attività di controllo presso gli impianti operanti nella relativa filiera. I livelli guida di autonomia e responsabilità sono individuati rispettivamente nei livelli 4 e 5 del QNQ/EQF.

La nuova norma amplia inoltre il riferimento alla filiera dei rifiuti di imballaggi in plastica rispetto all'impostazione della UNI/PdR 46:2018, maggiormente riferita alla raccolta differenziata, ai Centri di Selezione e al relativo contesto operativo.

L'Appendice A, normativa, della UNI 12027:2026 disciplina gli elementi per la valutazione della conformità e stabilisce che la certificazione di terza parte delle figure professionali individuate dalla norma sia effettuata da un Organismo di Certificazione indipendente, accreditato in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.

Le principali modifiche rispetto alla UNI/PdR 46:2018 riguardano:

- la ridefinizione delle figure professionali, individuate nella nuova norma come Analista e Ispettrice/Ispettore, rispettivamente associate ai livelli 4 e 5 QNQ/EQF;

- la revisione dei compiti, delle conoscenze e delle abilità associati alle due figure professionali;
- la modifica dei requisiti di accesso al processo di certificazione, articolati in termini di apprendimento formale, non formale e informale;
- la revisione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'esame di certificazione;
- l'introduzione dell'esame orale quale modalità di valutazione delle conoscenze;
- la modifica dei requisiti previsti per la qualificazione degli esaminatori;
- l'aggiornamento delle modalità di mantenimento e rinnovo della certificazione.

Alla luce delle modifiche introdotte, si rende necessario definire le modalità per la transizione degli accreditamenti già rilasciati a fronte della UNI/PdR 46:2018 e per il rilascio di nuovi accreditamenti o estensioni a fronte della UNI 12027:2026.

Transizione degli accreditamenti

Gli Organismi di Certificazione già accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024 per lo schema UNI/PdR 46:2018 dovranno predisporre un piano di transizione alla UNI 12027:2026, supportato da una gap analysis documentata rispetto ai requisiti precedentemente applicabili.

Il piano dovrà comprendere almeno il riesame e, ove necessario, l'adeguamento dei seguenti elementi:

- schema/regolamento di certificazione;
- requisiti di accesso al processo di certificazione;
- modalità e criteri di valutazione dei candidati;
- struttura, contenuti e criteri di superamento delle prove d'esame;
- banca dati delle domande;
- modalità di svolgimento e registrazione dell'esame orale;
- modalità, criteri e checklist applicabili alle prove pratiche;
- criteri di qualifica e mantenimento della competenza degli esaminatori e del personale coinvolto nel processo di certificazione;
- modalità di mantenimento e rinnovo delle certificazioni;
- modulistica e documentazione di certificazione;
- criteri per la gestione della transizione delle certificazioni già rilasciate.

Tale impostazione è coerente con il modello di self-assessment utilizzato da ACCREDIA per le transizioni degli schemi PRS, che prevede il riesame delle modifiche introdotte dal nuovo riferimento normativo e il conseguente adeguamento della documentazione di certificazione.

Entro il **24 giugno 2027**, gli Organismi già accreditati dovranno trasmettere ad ACCREDIA il questionario di self-assessment allegato alla presente Circolare, debitamente compilato e corredato delle evidenze richieste.

La verifica di transizione sarà effettuata mediante specifico esame documentale della durata di 1 g/u. È ammesso che la valutazione possa essere condotta congiuntamente ad attività di mantenimento o rinnovo dell'accreditamento, qualora compatibile con la programmazione delle attività di verifica.

A seguito del positivo completamento dell'iter di valutazione e della relativa delibera da parte del competente Comitato Settoriale di Accreditamento, l'Organismo potrà rilasciare certificazioni sotto accreditamento a fronte della UNI 12027:2026.

A decorrere dal completamento positivo della transizione dell'accreditamento, ossia entro e non oltre il **23 settembre 2027**, l'Organismo non potrà più rilasciare nuove certificazioni a fronte della UNI/PdR 46:2018

Transizione delle certificazioni già rilasciate

Ai fini della transizione dovrà pertanto essere effettuato dall'OdC un riesame documentato delle certificazioni in essere, tenendo conto della corrispondenza delle attività e delle competenze oggetto della precedente certificazione rispetto ai requisiti previsti dalla UNI 12027:2026.

In particolare, le attività di analisi merceologica precedentemente attribuite al profilo di Ispettore risultano ricondotte nella nuova norma alla figura dell'Analista, mentre le attività di controllo sui flussi, campionamento, inventario e verifica documentale, precedentemente riconducibili al profilo di Presidiante, sono disciplinate dalla nuova norma nell'ambito della figura dell'Ispettrice/Ispettore.

La transizione delle certificazioni dovrà essere effettuata sulla base di criteri definiti e documentati dall'OdC, assicurando che eventuali differenze tra le competenze già certificate e quelle richieste dalla UNI 12027:2026 siano identificate e adeguatamente valutate.

Gli OdC dovranno informare le persone certificate circa l'entrata in vigore della UNI 12027:2026, le modifiche introdotte e le modalità adottate per la transizione delle certificazioni.

Esclusivamente a seguito del positivo completamento della transizione dell'accreditamento dell'OdC, le certificazioni potranno essere aggiornate al riferimento UNI 12027:2026 a seguito di esito positivo della verifica, da parte dello stesso, della conformità della persona certificata ai requisiti applicabili della nuova norma. La transizione delle certificazioni esistenti dovrà essere completata entro e non oltre il **23 settembre 2028**. Decorso tale termine le certificazioni che non hanno completato la transizione perderanno validità e dovranno essere revocate dall'OdC.

Regole di certificazione

Gli Organismi di Certificazione dovranno applicare le prescrizioni contenute nella UNI 12027:2026, con particolare riferimento all'Appendice A, normativa, nonché i pertinenti requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.

Regole di accreditamento

Restano invariati i prerequisiti stabiliti dai Regolamenti ACCREDIA RG-01 e RG-01-02 per la concessione e l'estensione dell'accreditamento, integrati dalle disposizioni riportate nella presente Circolare, secondo l'impostazione già adottata nel template di riferimento

Organismo già accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17024, ma non per la UNI/PdR 46:2018	• esame documentale della durata di 1 g/u; • n. 1 verifica in accompagnamento.
OdC non ancora accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024 ma accreditato per altri schemi di accreditamento (Livello 3)	• esame documentale della durata di 1 g/u; • Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC della durata di 3 g/u; • n. 1 verifica in accompagnamento.
Organismo non accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17024	• esame documentale della durata di 1 g/u; • Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC della durata di 4 g/u; • n. 1 verifica in accompagnamento.

Mantenimento dell'accreditamento

Si ricorda che ACCREDIA-DC, in ogni caso, deve condurre annualmente una verifica presso la sede degli OdC per valutarne la conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

ACCREDIA effettuerà almeno 1 verifica di mantenimento presso la sede dell'OdC e n. 1 verifica in accompagnamento nel ciclo di accreditamento nel cluster di competenza. Tuttavia ACCREDIA si riserva comunque la possibilità di modificare le modalità di sorveglianza in funzione di un approccio basato sul rischio che tenga conto di diversi fattori quali, ad esempio, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo o altre situazioni similari, criticità legate allo schema (es. richiesta diffusa in bandi di gara ecc..), elevato numero di certificazioni emesse, ricezione di reclami/segnalazioni sull'operato del CAB e/o su aziende certificate, andamento avuto dal CAB nello schema, specifiche delibere del competente CSA, etc.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott.ssa Mariagrazia Lanzanova

Vice Direttore Dipartimento

Certificazione e Ispezione

Firmato digitalmente da: MARIAGRAZIA LANZANOVA
Data: 23/10/2026 17:25:26

